

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.12/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 20 Settembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio, - Presidente; Delfini Avv. Francesco, Grossi Avv. Pierfrancesco, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Orlandi Prof. Mauro – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL'AMMENDA DI €40.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, A PARTIRE DAL 7.7.2006, AL CALCIATORE AGOSTINI PAOLO, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 396/C del 12.7.2006)

A seguito di deferimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C disposto con deliberazione del 12.5.2005, a Paolo Agostini, calciatore all'epoca dei fatti per la società Grosseto, ed alla stessa società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. venivano rispettivamente inflitte dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C la squalifica di due mesi e l'ammenda di €40.000,00.

L'organo di giustizia sportiva, prosciogliendo la U.S. Grosseto dalla violazione dell'art. 27.4 dello Statuto Federali, aveva ritenuto quest'ultima società e l'Agostini colpevoli della violazione dell'art. 7 comma 4 C.G.S. in relazione all'art. 94, comma 1 NO.I.F. per aver pattuito compensi extra-contratto pari ad €20.000,00 rispetto a quelli formalmente fra loro convenuti nell'atto del 9.7.2005.

Più precisamente l'incolpazione di cui agli artt. 7.4 e 13 C.G.S. ha riguardato la pattuizioni di compensi extracontratto per la stagione 2005/2006 tra la U.S. Grosseto ed il calciatore Paolo Agostini in relazione all'avvenuta consegna dalla prima al secondo di un assegno di c/c di €20.000,00 postdatato al 30.6.2006. A differenza del calciatore che ha spiegato l'assegno come un'integrazione in "nero" del minor importo formalmente indicato nel contratto, la società sportiva ha asserito che il titolo garantiva soltanto il pagamento per le prestazioni del calciatore.

La U.S. Grosseto ha impugnato con reclamo alla C.A.F. redetta decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C tale deducendo:

- che erroneamente la Commissione di I° grado aveva fondato il suo convincimento sulle asserzioni dell'Agostini espressione di una mera strategia difensiva tesa a riscuotere due volte le

mensilità garantite, nonostante che egli nell'intera stagione non aveva mai reso, per malattia, la propria prestazione sportiva a favore della società al punto che il relativo contratto era stato fatto oggetto di ricorso del 7.3.2006 per risoluzione ex art. 19 dell'Accordo collettivo;

- che era stata la conoscenza di tale malattia ad indurre le parti ad una riduzione del compenso originariamente previsto onde non esisteva prova alcuna di un'illecita pattuizione extracontrattuale.

La società sportiva ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il proscioglimento della società o, in subordine, la riduzione dell'ammenda ad € 1.000,00 costituiscono le conclusioni articolate dalla reclamante.

In esito alla riunione del 20.9.2007, la C.A.F., esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Non è esatto che la Commissione disciplinare abbia erroneamente fondato la sua decisione sulle sole dichiarazioni confessorie del signor Agostini in ogni caso che non assurgono a prova "legale" nei confronti di nessuna delle parti.

In punto di diritto, si osserva l'inconferenza del richiamo da parte della ricorrente alla giurisprudenza civilistica di legittimità: il procedimento disciplinare sportivo è retto da norme proprie e, stante la sua natura sanzionatoria, non è al codice di procedura civile, ma a quello di procedura penale che può, entro certi limiti, farsi riferimento in via di interpretazione e di analogia.

Inoltre, il regime probatorio dell'illecito sportivo è improntato a libertà ed elasticità tanto è vero che il relativo tema trova disciplina nell'art. 31 C.G.S. (intitolato "Mezzi di prova e formalità procedurali"); disposizione la quale si limita ad indicare in quali casi taluni "atti" siano dotati di fede privilegiata ed i limiti di utilizzazione probatoria delle riprese televisive o di altri filmati.

La "confessione" resta, di conseguenza, liberamente apprezzabile sia per quanto concerne il soggetto che la rende sia per quanto concerne i suoi contenuti e quando coinvolge nell'addebito disciplinare – come nella specie - altri soggetti essa assume il valore di un atto di accusa analogicamente inquadrabile nel ben noto istituto penalistico della "chiamata in correità".

Come ogni "chiamata in correità", quindi, anche quella desumibile dalle dichiarazioni del sig. Agostini nei confronti dell'U.S. Grosseto impone un vaglio rigoroso ed attento, cui, nella fattispecie, la Commissione non è venuta meno avendo prestato credito – con considerazioni immuni da vizi logici - alle dichiarazioni del giocatore in quanto avallate da convincenti, concreti elementi di riscontro.

La Commissione ha rilevato infatti, che l'importo dell'assegno bancario postdato corrispondeva esattamente all'importo netto dovuto alla differenza fra i due contratti.

La somma netta di €52.500,00 del contratto 14.1.20058 (che prevedeva un importo lordo di €89.000,) uguagliava infatti quella di €32.500,00 del contratto 9.7.2005 (che indicava un importo al lordo di € 51.963,00) ad essa sommando l'importo di € 20.000,00 dell'assegno postdatato al 30.6.2006.

Diversamente, non si comprende perché la U.S. Grosseto con l'assegno in questione avrebbe effettuato un pagamento anticipato fino ad una parte del mese di febbraio 2006 senza, peraltro, munirsi almeno di una ricevuta. Del pari inspiegabile risulterebbe la postdatazione del titolo al 30.6.2006 se esso avesse dovuto costituire mezzo di pagamento degli stipendi del calciatore mano a mano che essi maturavano.

Ancor meno credibile è quella parte del ricorso laddove si assume che, tramite l'assegno, le parti avrebbero inteso rispettivamente garantirsi la pattuizione di un minore e dilazionato esborso contrattuale (il Grosseto) e la sicurezza di un provento sicuro (l'Agostini) anche a fronte del rischio di un'azione di risoluzione contrattuale per impedimento a svolgere la prestazione sportiva dedotta in contratto.

E' fin troppo noto che un assegno, ancorché postdatato, è suscettibile di legittima ed immediata presentazione in banca per cui tutt'altro che cautelare si rivelerebbe la condotta della società se fosse stata davvero finalizzata a quanto asserito.

Per non dire poi che tanta prudenza asserita dalla società non si spiega con il mancato preteso rilascio da parte dell'Agostini di una quietanza esplicativa della causale sottostante alla dazione dell'assegno.

Prive di rilievo appaiono, infine, sia la circostanza che l'assegno sia stato tratto su un conto acceso proprio dalla società potendo quest'ultima aver confidato che l'illecito accordo con l'Agostini rimanesse occulto, sia la richiesta inoltrata al Presidente federale per ottenere la deroga al vincolo di giustizia, dal momento che essa rappresentava un adempimento necessario per cercare di fermare la negoziazione dell'assegno – intento che la società ha perseguito attraverso tutti i mezzi giuridici - una volta riconosciuta l'incompetenza del Collegio arbitrale ad assumere provvedimenti inibitori.

Del resto, a ben riflettere, i termini della richiesta non comportavano rischi per la U.S. Grosseto in quanto non si ammettevano in essa i fatti così come sono stati accertati in sede di giustizia sportiva, ma si forniva la stessa inattendibile spiegazione ancora riproposta in questa sede.

L'illecito, ad avviso della C.A.F., ha trovato giusta e commisurata sanzione nella condanna della società al pagamento di €40.000,00 di ammenda; ammontare che appare conforme alla gravità del fatto ed alla pertinacia con cui la reclamante, nonostante la palese evidenza dell'accaduto, ha cercato di sottrarsi a quanto contrattualmente convenuto.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. NICOLELLA NICOLA; LA SQUALIFICA PER GARE N. 3 AL CALCIATORE FABIO BRUNELLI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, L'AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 728 del 4.7.2006)

Con il ricorso di cui in epigrafe il signor Nicola Nicolella, Presidente della A.S. Forio Calcio a 5, ha proposto, in proprio e per la su indicata associazione sportiva, ricorso avverso la decisione in epigrafe indicata con la quale la Commissione Disciplinare aveva inflitto a lui la sanzione della inibizione per mesi 4 ed alla società dell'ammenda di €2.000,00 per aver utilizzato, nella gara del 24.9.2005 contro il Futsal Potenza, il calciatore Fabio Brunelli, all'epoca ancora tesserato per altra società.

Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

La decisione impugnata ha accertato, in base alla certificazione anagrafica rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti ed alla lista di trasferimento sottoscritta dal calciatore e dal presidente della società deferita, che il Brunelli è stato ceduto in prestito dalla A.S. Camilla Cales solo dal 4.11.2005, data di invio della prescritta raccomandata, e che pertanto non poteva essere schierato nelle file della A.S. Forio Calcio a 5 in occasione della gara contestata.

In questa situazione non ha alcuna credibilità la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui soltanto dopo la comunicazione dell'Ufficio tesseramenti la società Forio avrebbe appreso che il calciatore risultava all'epoca tesserato per altra società. Vero è che lo stesso atleta non è stato più impiegato nelle partite successive a quella del 24.9.2005, ma tutto lascia supporre che questo atteggiamento, lungi dal dimostrare la presenza di una originaria ed inverosimile buona fede, sia stato ispirato dalla preoccupazione di non insistere impudentemente ed imprudentemente in reiterate violazioni e scorrettezze, suscettibili di provocare reclami e proteste da parte delle compagini avversarie. Ed altrettanto dicasi per la omessa regolarizzazione della posizione del calciatore alla riapertura dei termini, posto che per ottenerne validamente la disponibilità era necessario acquisire il previo consenso della società presso la quale egli era e risultava effettivamente tesserato: intento

questo poi in concreto realizzato con il prestito avvenuto a partire dal 4.11.2005 e che concorre ulteriormente ad escludere la ipotizzata buona fede iniziale da parte della società acquirente e del suo organo rappresentativo.

Ne consegue la conferma della avvenuta violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ad opera del presidente Nicoletta e dell'art.2, comma quarto, dello stesso codice per responsabilità diretta ed oggettiva della A.S. Forio.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale respinge il predetto ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo..

3. APPELLO DELL'A.S.D. CORTENUOVA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BAGNOLI LUCIANO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AL CALCIATORE ASSEGNATI VINCENZO; DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.-2 del 13.7.2006)

4. APPELLO DEL CALC. ASSEGNATI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006)

Con decisione n. 212 del 7.7.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti irrogava le seguenti sanzioni:

- all'accompagnatore Bagnoli Luciano, regolarmente tesserato quale dirigente della A.S.D. Cortenuova, la inibizione per mesi 1, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S.;
- al calciatore della A.S.D. Cortenuova Assegnati Vincenzo la squalifica per anni 3, per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, C.G.S.;
- alla A.S.D. Cortenuova la sanzione pecuniaria di € 500,00, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S..

La decisione faceva seguito al provvedimento n. 1554/322 del 23.5.2006, con cui il Procuratore Federale deferiva i citati soggetti, per fatti accaduti al termine della gara Cortenuova/Lastrigiana, svoltasi il 12.11.2005 nell'ambito del Campionato di Calcio Juniores della provincia di Firenze.

Esponendo la Commissione Disciplinare che, al termine dell'incontro, i calciatori della Cortenuova Assegnati e Palmieri, con la collaborazione di terzi non tesserati presso la Federazione, aggredivano il calciatore della Lastrigiana Silvio Mastroiacovo, causandogli lesioni personali. Codeste lesioni venivano giudicate guaribili attraverso degenza di giorni cinque, presso struttura ospedaliera pubblica.

La condotta dell'Assegnati appariva, in particolare, assai grave: egli, al termine della gara, convocava telefonicamente presso il campo di gioco un terzo estraneo e non tesserato, con lo scopo di ottenere sostegno nell'aggressione al Mastroiacovo. Aggressione, che puntualmente ebbe luogo nel volgere di pochi minuti, ed alla quale prese parte il terzo, appositamente convocato dall'Assegnati.

Ricevuto il referto arbitrale della gara, l'Ufficio Indagini della Federazione convocava i signori Assegnati, Palmieri e Bagnoli, quest'ultimo in qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Cortenuova. I soggetti, senza addurre alcuna giustificazione, non rispondevano alla convocazione, così incorrendo in violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S.

La Commissione Disciplinare si riuniva in data 7.7.2006 e, dopo aver ascoltato i soggetti deferiti, irrogava le citate sanzioni.

Avverso la decisione proponevano ricorso, autonomamente e con atti distinti, sia la A.S.D. Cortenuova sia il sig. Assegnati Vincenzo.

In linea preliminare, a questa Commissione sembra opportuno, ai sensi dell'art. 33 C.G.S., di riunire i ricorsi. Essi sono, infatti, connessi sotto il profilo oggettivo, traendo entrambi spunto dal medesimo fatto.

La difesa dell'Assegnati sostiene che il calciatore avrebbe collaborato con l'Autorità di Polizia di Stato, assumendosi piena responsabilità delle proprie azioni; egli, in particolare, ha spontaneamente dichiarato di aver convocato presso il campo di gioco soggetti terzi, al solo scopo di ottenere sostegno nell'aggressione. Saggiunge, poi, che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S.: pur non avendo risposto alla prima convocazione, egli ha successivamente chiesto di essere ascoltato dall'Ufficio Indagini.

La A.S.D. Cortenuova nega, invece, che sussistano gli estremi per l'applicazione dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S.: la società non potrebbe tenersi per oggettivamente responsabile. Ciò, per due ordini di ragioni: che il contegno dell'Assegnati, ed in particolare la decisione di convocare terzi presso il campo di gioco, non era in alcun modo prevedibile; che la mancata comparizione del proprio dirigente, Bagnoli, dinanzi all'Ufficio Indagini sarebbe giustificabile in base ad esigenze professionali del medesimo.

I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.

Reputa la Commissione come dall'esame del materiale probatorio emerga chiaramente la gravità della condotta, tenuta dall'Assegnati. Sia il referto dell'arbitro sia le numerose testimonianze raccolte convergono verso il medesimo risultato: l'Assegnati ha, con piena consapevolezza, aggredito il Mastroiacovo. Tale lucida consapevolezza si trae anche dalla decisione di chiedere aiuto a terzi, appositamente convocati telefonicamente dallo stesso Assegnati. Codesto contegno viola la clausola generale, recata dall'art. 1, comma 1, C.G.S. La gravità della condotta giustifica la gravità della sanzione, irrogata dalla Commissione Disciplinare.

In merito alla responsabilità oggettiva della A.S.D. Cortenuova, sembra opportuno soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. La norma prescrive una forma di responsabilità oggettiva della società per lo "operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati". Il titolo di responsabilità riposa sulla condotta altrui: se uno dei soggetti indicati tiene un comportamento, oggetto di sanzione disciplinare, da ciò discende "automaticamente" la responsabilità della società. La società, in altri termini, non ha modo di sottrarsi alla responsabilità: essa in tanto risponde in quanto il soggetto che ha tenuto la condotta scorretta sia un proprio tesserato, senza possibilità di fornire prova contraria.

Nel caso in esame, dall'accertamento di responsabilità dell'Assegnati segue direttamente la responsabilità della società. A ciò, deve poi aggiungersi che anche l'accertamento della responsabilità del dirigente Bagnoli, ai sensi dell'art. 1, comma 3, C.G.S. – accertamento da ritenersi definitivo perché non oggetto di impugnazione – costituisce ulteriore titolo di responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. Cortenuova.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S.D. Cortenuova di Empoli (Firenze) e del Sig. Assegnati Vincenzo 3) e 4):

li respinge e dispone incamerarsi le tasse reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S.D. VEIO SPORTING CLUB AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE BOLDREGHINI DAVID; DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL CALCIATORE BENEDETTINO GIULIO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. LEONE GENNARO; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 3 del 13.7.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nella seduta del 12.7.2006, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio a carico della A.S.D. Veio Sporting Club, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., del suo Presidente Leone Gennaro ai sensi dell'art. 2, comma 1 C.G.S. e dei calciatori Benedettino Giulio e Boldreghini (così indicato nell'epigrafe del ricorso, mentre nella decisione impugnata e in carta 54 viene indicato come Boldrighini) David per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., comminava al calciatore Boldreghini David la squalifica di mesi sei, al calciatore Benedettino Giulio la squalifica di mesi due, al Presidente della società Leone Gennaro la squalifica di mesi tre ed alla società A.S.D. Veio Sporting Club l'ammenda di €1.000,00.

Ricorrono avverso tale decisione la società A.S.D. Veio Sporting Club, il suo Presidente Leone Gennaro ed i calciatori Boldreghini David e Benedettino Giulio sostenendo la improcedibilità dell'azione disciplinare, la irritualità del provvedimento di deferimento del Presidente del Comitato regionale e la insussistenza di violazioni ipotizzabili relative al comportamento dei tesserati innanzi all'Ufficio Indagini.

L'appello è infondato e va respinto.

Quanto al preteso vizio del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, ritiene questa Commissione che il deferimento in questione, ancorché abbia fatto riferimento alla condotta censurata con espressione sintetica, debba considerarsi completo ed idoneo al promuovimento dell'azione disciplinare in quanto la descrizione della condotta censurata stessa emerge *per relationem* alla decisione della Commissione disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 16.6.2006 ivi richiamata.

Quanto alla pretesa insussistenza di violazioni relative al comportamento dei tesserati innanzi all'Ufficio Indagini ed in particolare alla invocata applicabilità del principio generale secondo cui "*nemo tenetur se detegere*", ritiene questa Commissione che la tesi difensiva non abbia fondamento.

È infatti censurabile, ai sensi delle norme richiamate nel deferimento che ha dato origine alla decisione impugnata, non tanto e non solo la condotta di reticenza o di mendacio posta in essere dagli incolpati dinanzi all'Ufficio Indagini, quanto l'utilizzo reiterato di documenti falsi al fine della partecipazione alla gara sportiva del calciatore Boldreghini David in precedenza squalificato: infatti, per assicurare l'impunità - rispetto alla precedente condotta di contraffazione ed uso di documenti d'identità contraffatti finalizzati alla attuata sostituzione di persona nel corso della competizione sportiva - i tesserati incolpati non hanno esitato a procurarsi ed a far uso, davanti all'Ufficio Indagini, di un ulteriore documento falso: si tratta della dichiarazione su carta intestata Alos Distribuzioni S.r.l. presentata dagli incolpati all'Ufficio Indagini a suffragio della propria prospettiva in fatto, con la quale si tenderebbe ad accreditare una presenza del signor Boldreghini David sul posto di lavoro il giorno della partita di calcio mentre al contrario ed incontestabilmente egli ha partecipato, secondo gli accertamenti ed i plurimi riscontri operati dall'ufficio indagini, cui questa commissione ritiene di prestar fede, alla gara contro la squadra Master Club Rieti Garden.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale respinge l'appello così come presentato dall'A.S.D. Veio Sporting Club di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELLA NUOVA NARDO' CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMI

11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006).

Con Delibera del 7.7.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni:

- alla Nuova Nardo Calcio S.r.l., la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazione degli art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. e 7, comma 6-bis, C.G.S.;

- al Presidente della medesima società, l'inibizione di anni uno, per violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S..

La decisione faceva seguito al deferimento, disposto in data 18.5.2006 dal Presidente del Comitato Interregionale. Il Presidente constatava l'inadempimento della Nuova Nardò Calcio alla decisione resa, con nota 65/CAE del 5.5.2006, dalla Commissione Accordi Economici: decisione, che condannava la società al pagamento di €800,00 in favore del calciatore Michele Di Tacchio.

La Commissione Disciplinare, preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici è passata in cosa giudicata e che la Nuova Nardò Calcio persiste nell'inadempimento, accoglieva il deferimento. Faceva, dunque, applicazione degli art. 94-ter, commi 11 e 12, N.O.I.F. e 7, commi 6-bis e 7, C.G.S., irrogando alla società ed al suo presidente le citate sanzioni.

Con ricorso del 18.7.2006, la Nuova Nardò Calcio S.r.l. impugnava la decisione, chiedendone l'annullamento.

Il ricorso della Nuova Nardò Calcio svolge due motivi: in rito, si osserva che partecipando la società, dalla Stagione Sportiva 2005/2006, al Campionato di Eccellenza, competente a decidere sulle questioni disciplinari sarebbe il Comitato regionale Puglia e non il Comitato Interregionale; nel merito, si afferma che la società avrebbe provveduto al pagamento in favore del calciatore Di Tacchio, prima che venisse instaurato il giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare.

Entrambi i motivi non sono fondati.

Osserva questa Commissione che il diritto al compenso in favore del Di Tacchio sorse per prestazioni da quest'ultimo rese nella Stagione Sportiva 2004/2005. A nulla vale dunque osservare – come, invece, fa la ricorrente – che, nella stagione sportiva 2005/2006, la Nuova Nardò Calcio militasse nel Campionato di Eccellenza. Rilevante, ai fini della competenza, è la stagione sportiva, in cui furono rese le prestazioni da parte del Di Tacchio.

Nel merito, giova osservare che l'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. fissa in 30 giorni dalla decisione il termine perentorio, entro cui il soggetto condannato deve adempiere alla propria obbligazione. Essendo la decisione della Commissione Accordi Economici del 5.5.2006, la Nuova Nardò Calcio avrebbe dovuto adempiere entro il 5.6.2006. Al 7.7.2006, data di instaurazione del giudizio, la Commissione Disciplinare rilevava, invece, "l'attuale inadempienza della Nuova Nardò Calcio, in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l'avvenuto adempimento". Ne deriva che la Commissione Disciplinare, deliberando in base al materiale probatorio di cui era a conoscenza, ha correttamente dichiarato l'inadempimento della società.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Nuova Nardò Calcio S.r.l. di Nardò (Lecce), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006)

Con atto di data 15.10.2005 Nicola Nicodemo proponeva reclamo ai sensi dell'art. 29 C.G.S. segnalando la falsità della firma sua e di quella della madre Taraborrelli Paola apposte sulla scheda

verde relativa al suo trasferimento dalla U.S. River 65 all'A.S. Guardiagrele per la Stagione Sportiva 2004/2005 nonché lamentando che il trasferimento risultava a titolo definitivo e non temporaneo contrariamente a quanto spiegatogli nella circostanza.

In esito alle indagini espletate, la Commissione tesseramenti - ritenuta l'autenticità della firma apposta dal Nicodemo e la falsità di quella della Taraborrelli - respingeva il reclamo circa la validità del tesseramento del calciatore in favore della A.S. Guardiagrele Calcio e disponeva procedersi nei suoi confronti, oltre che nei confronti delle società U.S. River 65, della A.S. Guardiagrele Calcio e dei rispettivi Presidenti *“per aver formato o comunque concorso a formare l'atto di tesseramento n. 165719 inoltrato il 28.8.2004, relativo al predetto calciatore, allora minore d'età, senza l'osservanza delle norme federali, apponendovi o consentendo l'apposizione della sottoscrizione apocrifia di Taraborrelli Paola, esercente la potestà (madre) sul minore”*.

A seguito di formale contestazione da parte della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Abruzzo, la società Guardiagrele, il dr. Antonello Lupini ed il Nicodemo inoltravano memorie difensive. In particolare, il Nicodemo deduceva di essersi limitato a sottoscrivere la richiesta di tesseramento su un modulo non compilato e di averla consegnata al padre senza più occuparsi degli eventi successivi. Tale assunto trovava conferma nelle dichiarazioni del genitore, Nicodemo Antonio, ammesso come teste.

La Commissione predetta, nel deliberare con Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006, infliggeva al calciatore Nicodemo Nicola la squalifica per mesi sei ritenendo provato che il tesseramento in questione fosse avvenuto in violazione delle norme federali la cui osservanza avrebbe precluso la sottoscrizione apocrifia da parte della sig.ra Taraborrelli Paola. Osservava inoltre la Commissione che le risultanze dibattimentali erano risultate contraddittorie in considerazioni delle dichiarazioni poco credibili dei personaggi coinvolti ed essendo poco verosimile che - trattandosi di padre, madre e figlio - gli stessi non fossero stati a conoscenza di come si erano svolti i fatti.

Avverso la decisione della Commissione disciplinare ricorreva Nicola Nicodemo deducendo:

- 1) difetto di motivazione per aver affermato apoditticamente che tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di tesseramento erano consapevoli della violazione delle norme federali;
- 2) insufficienza del solo rapporto di parentela a giustificare la conclusione di una presunta loro comune conoscenza;
- 3) la mancata qualificazione soggettiva (dolo o colpa) della responsabilità attribuitagli;
- 4) la sua ignoranza, quale sottoscrittore di un modulo firmato in bianco che l'operazione di tesseramento sarebbe stata posta in contrasto con le norme federali;
- 5) l'incongrua equivalenza della incapacità di esso ricorrente - allora minorenni - a sottoscrivere autonomamente il proprio tesseramento e la sua affermata capacità a rispondere disciplinarmente.

Il ricorso, proponendo rinnovazione istruttoria con l'audizione di Giuseppe Di Nicola e nuovo esame del genitore dell'incolpato, concludeva con richiesta di proscioglimento, ovvero di determinazione di una sanzione più mite.

La C.A.F. ritiene di dover accogliere la richiesta di proscioglimento.

Va preliminarmente precisato che nessuna incongruenza si coglie nel fatto che la stessa incapacità del minore rispetto al tesseramento - che deve essere firmato anche dai genitori esercenti la patria potestà - non si ravvisi in tema di responsabilità disciplinare.

Al tesseramento conseguono effetti sul piano del diritto civile onde l'incapacità di agire del minore rende necessario l'intervento dei genitori, mentre il codice di giustizia sportiva non pone analogo limite in tema d'imputabilità.

Quanto al merito, si osserva che la violazione delle norme federali alla base dell'incolpazione consiste nella apposizione - sull'atto di tesseramento n. 165719 - della falsa firma di Taraborrelli Paola addebitata a Nicola in qualità sia di autore materiale sia di concorrente.

Poiché dalla motivazione non risulta che la Commissione Disciplinare abbia attribuito all'incolpato la veste di autore materiale del falso, deve concludersi che ne sia stata affermata la responsabilità a titolo di concorso morale.

In tal senso sembrano, del resto, deporre, soprattutto i rinvii alla scarsa credibilità delle dichiarazioni rese alla Commissione dichiaratamente convinta della scarsa veromiglianza che, trattandosi di padre, madre figlio non fossero (tutti) a conoscenza di come si fossero svolti realmente i fatti.

Se si considera che il "concorso morale" per essere tale deve configurarsi in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento dell'altrui proposito illecito, deve ribadirsi la differenza che passa tra "complicità" e la "conoscenza"

Sia precedente, contemporanea o successiva, la mera conoscenza passiva che altri si riprometta di commettere o abbia commesso una condotta indebita non va confusa con quella manifestata partecipazione attiva a livello psicologico che integra il "concorso morale".

In un equivoco del genere è, invece, incorsa la delibera impugnata.

Le ipotesi alternative indotte dalla tesi difensiva secondo cui l'atto di tesseramento fu firmato in bianco da Nicola Nicodemo il quale si sarebbe disinteressato del suo completamento a cura dal genitore non depongono, infatti, necessariamente per un "concorso morale" del primo nel senso sopra precisato non potendosi escludere che la falsa firma della genitrice sia stata apposto in un momento successivo e non in sua presenza.

Deve, piuttosto, rilevarsi che nell'atto di reclamo sottoscritto in data 15.10.2005, Nicola Nicodemo ha negato - contrariamente a quanto accertato dalla Commissione tesseramento a fronte della documentazione di comparazione e della firma di delega all'assistente a margine del reclamo stesso - l'autenticità della firma che con il suo nome compare sulla scheda n. 165719.

Si configura in ciò una violazione disciplinare il cui vaglio va demandato ai competenti organi della giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l'appello come sopra proposto dal Sig. Nicodemo Nicola, annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in relazione alla falsa indicazione nel reclamo ex art. 29 C.G.S., da parte di Nicola Nicodemo, della falsità della sua firma apposta sulla lista di trasferimento n. 165719 e nella confezione di un proprio saggio grafico allegato al predetto reclamo, artatamente predisposto in modo da suffragare la denunciata falsità della firma. Dispone pertanto incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DELLA SOC. POL. COLLEMAR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISPORTIVA COLLEMAR/S.C. SASSOFERRATO CALCIO DEL 20.05.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 15 del 06.09.2006).

Con il ricorso di cui in epigrafe la società Polisportiva Collemar ha impugnato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e pubblicata il 6.9.2006, che, in merito alla partita Polisportiva Collemar contro S.C. Sassoferrato Calcio del 20.5.2006 – Play-Out Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone "C", ha inflitto alla prima delle due società la sanzione della perdita per 0 a 3 della gara.

Ai fini di una agevole comprensione della complessa vicenda è utile riepilogare brevemente i fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Dal rapporto in data 21.5.2006 del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Collemarino si apprende che il giorno in cui avrebbe dovuto disputarsi l'incontro, alle ore 15,45, ancor prima dell'arrivo della terna arbitrale, i militari dell'Arma erano stati chiamati ad intervenire nei pressi dell'entrata degli spogliatoi per soccorrere il portiere della squadra ospitata che era stato rinvenuto a terra supino in stato semiosciente e leggermente sanguinante dai denti superiori e che,

trasportato in ospedale, era stato poi giudicato guaribile in dieci giorni per *“trauma non commotivo rachide cervicale, trauma contusivo al volto, trauma distrattivo rachide cervicale”*. Lo stesso rapporto pone in evidenza che i giocatori della Sassoferrato erano stati accolti al loro arrivo dai tifosi locali con insulti, impropri e minacce di ogni genere, senza peraltro che si verificasse alcun atto di violenza.

A seguito di tale aggressione la società in questione si rifiutava di scendere in campo, consegnando all'arbitro una dichiarazione scritta da allegare al referto, nella quale lamentava le *“precarie condizioni di sicurezza per la disputa della gara in oggetto”* e la presenza di un *“clima intimidatorio sia fuori che dentro il rettangolo di gioco”*, per cui chiedeva *“di ridisputare minimo la gara in oggetto a porte chiuse e in campo neutro o di ottenere la vittoria a tavolino”*. Ed il successivo giorno 22 preannunciava, con telegramma alla società avversaria ed a mezzo fax al giudice sportivo, reclamo avverso la gara in questione. Infine con raccomandate spedite ambedue lo stesso giorno 22 sia al Giudice Sportivo - ma registrato in arrivo alla data del 23 -, sia alla controparte, insisteva per l'aggiudicazione della gara.

Il Giudice Sportivo, a sua volta, pronunciandosi il 24.5.2006 con Com. Uff. n. 149, dichiarava inammissibile il reclamo in quanto pervenuto fuori termine ed *“ancor prima di assumere qualsivoglia decisione in merito alla gara in oggetto”* riteneva *“di demandare all'Ufficio Indagini presso la F.I.G.C. gli accertamenti necessari al fine di individuare sia il luogo dell'aggressione sia il responsabile dell'atto di violenza ricostruendo ove possibile il susseguirsi degli eventi dall'arrivo delle squadre presso l'impianto sportivo sino al momento dell'arrivo dell'arbitro”*.

Avverso quest'ultima decisione la società soccombente proponeva reclamo, pervenuto il 26.5.2006 e protocollato con il n. 3748, alla Commissione Disciplinare, chiedendo in via principale la punizione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno della Polisportiva Collemar e l'aggiudicazione del risultato della stessa a proprio favore; in via subordinata la ripetizione della partita in campo neutro ed a porte chiuse: reclamo che la Commissione adita respingeva con delibera pubblicata ed affissa il 31.5.2006.

Nel frattempo, con comunicato anch'esso del 31.5.2006 n. 152, il Giudice Sportivo, facendo seguito alla propria precedente pronuncia, statuiva di assegnare partita vinta alla società Collemar con il punteggio di 3 a 0 e di attendere le risultanze dell'istruttoria affidata all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per comminare le dovute sanzioni disciplinari: ed anche contro questa delibera la società Sassoferrato Calcio presentava ricorso alla Commissione Disciplinare. La quale con una decisione interlocutoria resa nota con Com. Uff. n. 160 del 14.6.2006, riservata ogni decisione nel merito, rimetteva anch'essa gli atti all'Ufficio Indagini, il quale ha poi trasmesso una relazione sull'accaduto pervenuta alla Commissione stessa il 30.8.2006.

Quest'ultima, dopo aver ricostruito i fatti, riteneva, il 6.9.2006, in applicazione dell'art. 12 C.G.S., di accogliere il reclamo della società Sassoferrato Calcio, infliggendo alla Polisportiva Collemar la sanzione della perdita per 3 a 0. La quale presentava, a sua volta, ricorso a questa Commissione d'Appello Federale in base a motivi che essa stessa così riassumeva, contestando:

1) che nessuna circostanza atipica sarebbe stata nella specie rilevata né dai Carabinieri, né dal direttore di gara, tanto da indurre a rinviare o sospendere l'incontro;

2) che nessuna premeditazione in riferimento alle presunte aggressioni esterne risultava addebitabile alla società ospitante ed inoltre che non esisterebbero testimonianze di soggetti terzi in merito alla aggressione di cui sarebbe stato vittima il portiere della squadra avversaria;

3) che, sussistendo tutte le circostanze di sicurezza, il rifiuto della Sassoferrato Calcio di scendere in campo si appaleserebbe come una condotta illegittima, tale da determinare la sua sconfitta a tavolino.

Ciò premesso, è da osservare che, a norma dell'art.33.1, lett. d) C.G.S. *“le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”*. Ora va tenuto presente che nella fattispecie in esame la C.A.F. è stata chiamata ad intervenire non già come giudice di secondo

grado, ma di terza istanza, dopo cioè che sulla vicenda si erano già pronunciati il giudice sportivo e la Commissione Disciplinare, per cui non erano proponibili censure basate sul merito delle precedenti decisioni.

E la conclusione che precede non soltanto non si presta a dubbi per la chiarezza del disposto normativo, ma risulta ulteriormente rafforzata *a contrario* dalla lettura delle altre previsioni, nelle quali, cioè, l'impugnazione alla C.A.F. appare comunque ammessa, indipendentemente dalla fase e dal grado di giudizio nel quale essa intervenga.

Si tratta, infatti, delle ipotesi menzionate alle lett. a), b) e c) dello stesso art. 1, che rispettivamente prevedono: *“motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto”*; *“violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale”*; *“omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio”* Ed è appena il caso di rilevare che le due ultime formule di cui innanzi corrispondono a quelle usate ai numeri 3 e 5 del primo comma dell’art. 360 del Codice di procedura civile.

Sicchè per la loro interpretazione può essere utile anche la elaborazione compiuta dalla Corte Suprema di Cassazione nella sua pluriennale esperienza, dalla quale risulta chiarito, se pur ve ne fosse bisogno, che la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto consiste in un errore giuridico che ha luogo quando sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente oppure ne sia fatta applicazione ad un fatto che non è regolato da essa, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge.

A sua volta, l'omessa motivazione è stata ravvisata quando il giudice abbia deciso senza tener alcun conto del punto considerato decisivo, mentre la sua insufficienza si verifica nell'ipotesi in cui il giudice non abbia obliterato il punto decisivo, ma si sia limitato ad una affermazione apodittica, senza alcuna valutazione degli elementi probatori che hanno condotto alla decisione adottata in ordine al punto ritenuto decisivo.

Quanto, poi, alla contraddittorietà di motivazione, questa si ha nell'ipotesi di contraddizione fra motivazione e dispositivo o di inconciliabilità fra le ragioni esposte per giustificare l'accoglimento od il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio. Per cui il vizio di contraddittorietà della motivazione e quello di motivazione insufficiente od omessa sussistono in quanto incidono sul ragionamento del giudice di merito, in modo da rivelare un contrasto insanabile fra le argomentazioni addotte, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione ovvero in quanto palesino la deficienza o addirittura la mancanza di esame su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Tali vizi non possono, quindi, consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, dare la prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Alla luce di quanto precede, pertanto, appare evidente che le doglianze esposte dalla parte ricorrente e sopra fedelmente riportate non possono trovare ingresso in questo giudizio ed i corrispondenti motivi vanno considerati inammissibili.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale respinge il predetto ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 21 settembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli